

REGOLAMENTO (CE) N. 255/2002 DELLA COMMISSIONE**del 12 febbraio 2002****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 febbraio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 12 febbraio 2002, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	92,5
	204	71,6
	212	144,5
	608	21,1
	999	82,4
0707 00 05	052	116,8
	628	223,4
	999	170,1
0709 90 70	052	132,7
	204	119,7
	999	126,2
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	55,4
	204	55,4
	212	44,2
	220	45,9
	508	23,9
	624	58,2
	999	47,2
0805 20 10	052	92,6
	204	81,1
	999	86,8
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	052	64,6
	204	78,8
	220	59,3
	464	138,7
	600	105,6
	624	76,0
	999	87,2
0805 50 10	052	52,3
	220	43,3
	600	45,7
	999	47,1
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	060	33,1
	400	118,8
	404	91,2
	720	113,9
	728	116,6
	999	94,7
0808 20 50	388	119,4
	400	111,6
	528	96,3
	999	109,1

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».